



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 14.01.2020

Numero di pubblicazione: BH07-0000001410

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 ORC, Associazione Scuola Montessori Lugano

Associazione Scuola Montessori Lugano
CHE-173.290.484
Piazza della Stazione 5
6967 Dino

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Associazione Scuola Montessori Lugano, Lugano (CHE-173.290.484),
ritenuto che

I. secondo l'art. 152 cpv. 1 ORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Secondo l'art. 152 cpv. 5 ORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione, gli emolumenti e l'ammenda. L'art. 9 cpv. 1 lett. h dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC) prevede che gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotano, per la diffida scritta a procedere a una notificazione, una tassa di CHF 100.00. Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00. Se le persone obbligate alla notificazio-

ne non danno seguito al loro obbligo di notifica, l'ufficio del registro di commercio può comminare un'ammenda a loro carico sino a CHF 500.00, conformemente all'art. 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpfli Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152);

II. da una verifica è emerso che l'associazione in oggetto è priva di direzione e quest'ultima non è stata ripristinata conformemente a quanto previsto dallo statuto. Secondo l'art. 77 del Codice civile svizzero (CC), l'associazione è quindi sciolta per legge. Lo scioglimento non è tuttavia stato iscritto nel registro di commercio. Per questo motivo, dapprima mediante invio di una lettera raccomandata in data 25 ottobre 2019, ritornata dalla Posta con la dicitura "destinatario irreperibile", e successivamente mediante pubblicazione nel FUSC del 19 novembre 2019, lo scrivente ufficio ha diffidato l'ente giuridico in oggetto a notificare l'iscrizione dello scioglimento. Il termine di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 ORC per procedere a notificare l'iscrizione dello scioglimento è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione, motivo per cui si rende necessaria un'iscrizione d'ufficio;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a 100.00.

sulla base dell'art. 152 cpv. 5 ORC, decide:

1. La scioglimento per legge della Associazione Scuola Montessori Lugano, Lugano, è iscritta nel registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Associazione Scuola Montessori Lugano, in Lugano, CHE-173.290.484, associazione (Nr. FUSC 254 del 31.12.2015, p.0, Pubbl. 2573589). Nuovo nome: Associazione Scuola Montes-

sori Lugano in liquidazione. Nuovo recapito: L'associazione è priva di domicilio legale. L'associazione è sciolta per legge ai sensi dell'art. 77 CC, in quanto la direzione non può più essere costituita conformemente allo statuto.

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. e cifra 3 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a cifra 1 OTRC). Per l'iscrizione della presente decisione a seguito della procedura d'iscrizione d'ufficio è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 40.00.

4. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese, pari ad un totale di CHF 380.00, sono poste solidalmente a carico dell'associazione.

5. Ritenuto come l'associazione non disponga più di alcun membro della direzione, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

6. La presente decisione è impugnabile dinanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 13.02.2020

punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca